

REGOLAMENTO (CEE) N. 1499/76 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1976****che modifica i regolamenti (CEE) n. 394/70, (CEE) n. 825/75, (CEE) n. 2048/75 e (CEE) n. 2850/75, per quanto concerne la nomenclatura tariffaria di taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 4, e l'articolo 47, paragrafo 2,considerando che, a fini di semplificazione, il regolamento (CEE) n. 832/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica i regolamenti n. 359/67/CEE, (CEE) n. 950/68, (CEE) n. 3330/74, (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 2744/75, per quanto riguarda la nomenclatura tariffaria di taluni prodotti dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine e dello zucchero, e che si applica dal 1° luglio 1976, ha raggruppato le suddivisioni tariffarie relative alla voce 17.01 della tariffa doganale comune, intitolata « zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido »; che occorre pertanto adeguare, apportandovi le necessarie precisioni, il regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 825/75 della Commissione, del 25 marzo 1975, recante modalità particolari di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 2048/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 719/76⁽⁶⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 2850/75 della Commissione, del 31 ottobre 1975, che stabilisce modalità d'applicazioneper l'importazione di zuccheri preferenziali e modifica i regolamenti (CEE) n. 955/70 e (CEE) n. 2048/75⁽⁷⁾; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 394/70, i termini « zucchero della voce 17.01 B » sono così modificati : « zucchero non denaturato della voce 17.01 ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 825/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2048/75, i termini « di zucchero bianco della sottovoce 17.01 B I » sono così modificati : « di zucchero bianco della sottovoce 17.01 A ».

Articolo 4

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2850/75, l'elemento di frase : « Lo zucchero preferenziale greggio non destinato alla raffinazione, che rientra nella sottovoce 17.01 B II b) » è così modificato : « Lo zucchero preferenziale greggio che rientra nella sottovoce 17.01 B II ».

*Articolo 5*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 31.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 27.⁽⁷⁾ GU n. L 283 del 1° 11. 1975, pag. 50.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi